

## COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- **ORIGINALE** -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.47 DEL cinque aprile duemiladiciannove

-----  
O G G E T T O : INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE PER EFFETTUARE LA PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 12,50 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
DELL'ANGELO Bruno	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO :

- che l'esercizio della propaganda elettorale è principalmente regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica.
- che nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti e/o movimenti politici, richiedono la concessione di occupazione spazi pubblici per motivi di pubblicità dell'attività svolta, raccolta firme, distribuzione di materiale informativo e/o di propaganda elettorale o per lo svolgimento di pubblici comizi;

**CONSIDERATO** che il Comune, in occasione delle consultazioni elettorali è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti alle competizioni elettorali in misura uguale tra loro spazi per propaganda a mezzo banchetti e /o gazebo oltre che per lo svolgimento di pubblici comizi;

**RITENUTO** necessario, al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento della propaganda elettorale, procedere all'individuazione di vie e piazze destinate all'occupazione di suolo pubblico da parte dei soggetti interessati;

### VISTA :

- a) la Legge 4 aprile 1956, n. 212 così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130;
- b) la legge 25 marzo Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8.04.1980, sulla disciplina della propaganda elettorale, la quale recita :  
"possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione":
  - gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
  - gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
  - gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
  - le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
  - gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

**CONSIDERATO** che, poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura delle votazioni, **sono vietate:**

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni;
2. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc...
5. forme di propaganda a carattere fisso

**DATO ATTO CHE :**

1. l'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956, prescrive il divieto a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè da venerdì 24 aprile) di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
2. in base a questa norma deve ritenersi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
3. alla luce di questa disposizione e del regime delle affissioni sopra illustrato, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.
4. lo stesso art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 vieta, altresì:

- ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose;
- il medesimo art. 6, comma 1, della legge n. 212 /1956 vieta, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè da venerdì 24 aprile),:
  - a) il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.
  - b) l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti,

**VISTO** il vigente regolamento per la disciplina dell'occupazione suolo pubblico;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**CONSIDERATO CHE** detti criteri, essendo volti a garantire ai partiti o raggruppamenti politici forme d'accesso a strutture, spazi o mezzi comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza, in questa ottica, si può procedere ad individuare alcune piazze o vie cittadine da utilizzarsi per la propaganda, la tempistica per la presentazione delle relative richieste, o comunicazioni per la prenotazione d'uso, mettendo a disposizione dei soggetti politici una preselezione di luoghi pubblici da utilizzarsi nell'ambito delle manifestazioni del periodo elettorale con regole d'accesso trasparenti e condivise.

**PRECISATO** che il presente provvedimento offre uno strumento utile a stabilire i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei

diversi servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione delle consultazioni elettorali, rinviando, per quanto non previsto, alla normativa vigente;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 TUEL n.267/2000 e s.m.i;

**AD UNANIMITÀ** di voti espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- **DI APPROVARE** i seguenti criteri previsti dalla normativa di settore, e le modalità per lo svolgimento delle attività inerenti la propaganda per le consultazioni elettorali.
  - **DEFINIZIONI:** per "**campagna elettorale**" si intende l'arco temporale di trenta giorni antecedente il primo giorno di votazione;
  - **OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:** sono individuate alcune aree pubbliche che possono essere richieste e concesse per l'occupazione con gazebi, banchetti per la raccolta di firme, distribuzione di materiale, per contatti personali con i cittadini e quant'altro necessario per la diffusione del messaggio elettorale (**non comizi**).

Le suddette aree sono evidenziate sul selciato stradale o marciapiede con linee di colore giallo

- A. Via Roma antistante chiesa parrocchiale. Postazione massimo m. 2x3;
- B. Piazza Europa (Piazza del popolo). Postazione massimo m. 3x3;
- C. Pio XI, antistante villa comunale: Postazione massimo m. 3x3;

L' area di via Roma non è utilizzabile nelle giornate di domenica o festive nelle ore mattutine o comunque durante lo svolgimento di funzioni religiose nella Chiesa Sacro Cuore e durante i giorni in cui si tengono i comizi.

Le domande per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione banchetto/gazebo per propaganda elettorale, il cui schema è allegato alla presente (allegato A), devono essere indirizzate al Comando della Polizia Municipale e devono pervenire non prima di 5 (cinque) giorni e non oltre i 3 (tre) giorni precedenti l'evento.

L'ufficio ricevente la domanda provvede ad apporre subito all'atto del ricevimento (sull'originale per l'ente e su una copia da consegnare all'interessato) i timbri della data d'arrivo e dell'ora.

In caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora) l'assegnazione verrà discrezionalmente ed oggettivamente ponderata dall'Ufficio di Polizia Municipale, sulla base delle domande concorrenti, al fine di evitare possibili monopoli da parte di singoli soggetti su singole porzioni del suolo pubblico nonché quello di operare a favore di un'equa distribuzione delle postazioni pre-selezionate a favore di tutti i soggetti interessati.

Gli spazi pubblici verranno assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda:

1. in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora), una volta esperiti infruttuosamente da parte degli uffici tutti i tentativi di assegnazione di altra area libera, qualora permangano più richieste per il medesimo spazio, l'assegnazione verrà effettuata seguendo un criterio di rotazione al fine di evitare possibili monopoli da parte di singoli soggetti su porzioni del suolo pubblico nonché al fine di operare per un'equa distribuzione degli spazi pubblici nei confronti di tutti i soggetti interessati;
2. il responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale con banchetti o gazebo è il Comando della Polizia Municipale;
3. ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione.
4. l'addobbo con materiate di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all'interno dell'area concessa;
5. l'addobbo dei gazebi e i tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui gli stessi non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato.

A norma delle circolari del Ministero dell'Interno n. 41/2006, e n. 48/2006:

- l'addobbo non deve presentare "raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati";
- "le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dell'occupazione del suolo pubblico".

La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d'ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge.

Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, beni mobili del comune.

**MANIFESTI:** non verranno concesse deroghe per l'esposizione di locandine e altro materiale pubblicitario al di fuori degli appositi spazi.

**VOLANTINAGGIO:**

Le richieste per effettuare distribuzione a mano di volantini, il cui schema è allegato alla presente (allegato B), a cui deve essere allegata copia del volantino che verrà distribuito, devono essere indirizzate al Comando della Polizia Municipale per il rilascio della relativa autorizzazione.

E' vietato il lancio di volantini da punti fissi o da veicoli in movimento e il collocamento degli stessi su automezzi in sosta.

La domanda dovrà pervenire almeno due giorni prima della data fissata per il volantinaggio.

Sul volantino per senso di civiltà dovrà essere indicato in modo visibile la seguente dicitura "NON GETTARE A TERRA - TIENI PULITA LA TUA CITTÀ"

**PUBBLICITÀ SONORA:**

1. Le domande per effettuare pubblicità sonora devono pervenire, durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico, almeno 2 giorni prima, al Protocollo.
2. L'ufficio protocollo provvede ad apporre subito all'atto del ricevimento (sull'originale per l'ente e su una copia da consegnare all'interessato) i timbri della data d'arrivo e dell'ora.

3. La pubblicità deve consistere nella diffusione di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità di interesse elettorale. Non può avere altro contenuto.

### USO ALTOPARLANTI PER PUBBLICITÀ FONICA

1. In campagna elettorale l'uso di altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con facoltà di far precedere e seguire l'annuncio con l'esecuzione di motivi musicali e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
2. La pubblicità fonica non potrà essere effettuata nei pressi delle scuole durante l'orario delle lezioni, delle case di cura o delle caserme, degli edifici di culto durante l'orario delle celebrazioni religiose.
3. Per effettuare la pubblicità sonora è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 59, comma 4 del regolamento di esecuzione.
4. Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile della Polizia Municipale. L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso comizi o manifestazioni e nelle immediate vicinanze.
5. Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione.

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

### **CRITERI PER IL PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE**

#### SEDE DI PARTITO - MOVIMENTO POLITICO O LISTA ELETTORALE

Presso la sede di un partito, movimento politico o lista elettorale (lista civica appositamente costituita per una determinata elezione (es. elezioni

comunali), in periodo di campagna elettorale, è possibile esporre esclusivamente:

- la bandiera del partito, movimento politico o lista elettorale oppure il simbolo del partito, movimento politico o lista elettorale (anche a carattere luminoso).
- la costituzione della sede di tali liste deve essere comunicata al Comando Polizia Municipale che provvederà all'inoltro alla Prefettura di Salerno;

### USO DEGLI SPAZI, E STRUTTURE COMUNALI

Le strutture comunali che vengono messe a disposizione per ospitare manifestazioni ed iniziative politiche sono:

1. **Piazza *Europa* (Piazza Del Popolo)** tratto di strada prospiciente via Trieste;
2. **Piazza De Curtis** con annessa via Pescara;
3. **Piazza Giovanni XXIII;**
4. **Villa Comunale Bivio Pratole** (anfiteatro)
5. **Centro Sociale Polivalente.**

Durante il periodo elettorale (30 giorni antecedenti il voto) le richieste per l'uso del centro Sociale Polivalente avranno priorità rispetto alle richieste avanzate dai singoli cittadini e/o associazioni.

Per le modalità di utilizzo di queste strutture si dovrà fare riferimento al Comando Polizia Municipale.

La concessione degli spazi e delle strutture avverrà compatibilmente alla disponibilità delle sale e in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e ad un criterio di rotazione nell'uso degli stessi.

I richiedenti dovranno verificare e chiedere la disponibilità dei suddetti locali prima di farne richiesta ed in caso di assegnazione saranno considerati responsabili ad ogni effetto di legge di tutto quanto possa accadere durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate all'interno dei suddetti locali, esonerando il Comune di ogni responsabilità.

### GLI STRISCIONI

L'affissione di striscioni è vietata nel periodo della campagna elettorale ai sensi dell'art. 1 L. 212/56

## PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI

Le affissioni di manifesti deve avvenire solo negli appositi spazi, stabiliti ai sensi della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi sono assegnati con delibera di Giunta tra il 33° ed il 31° giorno antecedente la data della votazione.

Per assegnazione degli spazi questi saranno resi noti a seguito della presentazione delle candidature e dopo la decisione degli organi competenti.

Conseguentemente:

- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati dal Comune (es. nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sui muri, sugli alberi);
- è vietata l'affissione di materiale alla propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.

## SONO VIETATE LE ISCRIZIONI MURALI O SU FONDI STRADALI

Gli organi di Pubblica Sicurezza e la Polizia Municipale (la Polizia Municipale potrà farsi assistere da un addetto del Servizio Elettorale) vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. Si procederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo e a far cancellare le scritte. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale e del committente dell'affissione irregolare (art. 1 comma 176 della L. 296/2006).

## COMIZI

I comizi si potranno tenere in:

1. Piazza *Europa* (*Piazza Del Popolo*) tratto di strada prospiciente via Trieste;
2. Piazza De Curtis con annessa via Pescara
3. Piazza Giovanni XXIII;
4. Villa Comunale Bivio Pratole (anfiteatro)
5. Centro Sociale Polivalente.

Durante il periodo elettorale (30 giorni antecedenti il voto) le richieste per l'uso del centro Sociale Polivalente avranno priorità rispetto alle richieste avanzate dai singoli cittadini e/o associazioni.

È vietato svolgere comizi nei pressi delle scuole durante l'orario delle lezioni, degli edifici di culto durante l'orario delle celebrazioni religiose.

La richiesta per l'autorizzazione allo svolgimento di un comizio il cui schema è allegato alla presente (Allegato C) deve pervenire non più di 3 (tre) giorni prima della data per la quale è richiesta l'autorizzazione.

In caso di richieste coincidenti per area e per orario, per consentire l'avvicendamento dei gruppi richiedenti:

- i comizi non potranno durare più di due ore;
- l'area verrà assegnata, per l'orario richiesto, alla richiesta pervenuta per prima, mentre alla richiesta pervenuta per seconda verrà assegnata l'area per la fascia oraria successiva, salvo diverso accordo che intervenisse tra i rappresentanti dei gruppi.
- In tal caso dovrà essere disposto un intervallo non inferiore ai 15 minuti per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché all'effettuazione delle operazioni materiali preliminari dei comizi stessi.

I comizi all'aperto avranno inizio non prima delle ore 09.00 e termineranno alle ore 23.00, nei giorni festivi, e *nella settimana precedente la data delle votazioni*, quest'ultimo termine è prorogato alle ore 24.00.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale il venerdì precedente la data della votazione) se ci sono più richieste, stante il termine di scadenza (ore 24 del venerdì), il comizio non potrà durare più di un'ora.

I comizi di chiusura si potranno effettuare in tutte le piazze autorizzate, in caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora) sarà effettuato da parte della Polizia Municipale apposito sorteggio che si terrà nella sala Giunta del Comune, con un rappresentante di ogni lista (delega scritta).

Nei comizi all'aperto è vietato il contraddittorio tra avversari politici.

È consentito addobbare il palco dei comizi con simboli di partito e bandiere non raffiguranti eventuali candidati che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell'orario assegnato.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".

È vietato che "qualsiasi candidato" resti entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali";

La ratio legis è proprio quella di evitare possibili pressioni psicologiche sugli elettori di qualsiasi tipo;

Per un percorso di legalità è molto importante che i cittadini nel momento in cui esprimono il proprio voto, che è la massima espressione della democrazia rappresentativa, si sentano liberi da qualsiasi tipo di condizionamento;

### SANZIONI

La violazione delle presenti disposizioni o delle disposizioni di legge o regolamentari, richiamate nel presente provvedimento, comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento.

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai settori competenti
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa .

ALEGATO "C"

Mitt.: \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Telefono Abit. : \_\_\_\_\_  
Cellulare: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI BELLIZZI SA

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI  
BELLIZZI

OGGETTO: Richiesta autorizzazione svolgimento comizio.

Il/La sottoscritto/ \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
civ. n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
Telefono n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

CHIEDE

l'autorizzazione dio svolgimento di un comizio elettorale il giorno \_\_\_\_\_  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
in piazza \_\_\_\_\_

Il Richiedente

Mitt.: \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Telefono Abit. : \_\_\_\_\_  
Cellulare: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

AL SIG, SINDACO  
DEL COMUNE DI BELLIZZI SA

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
DI BELLIZZI SA

OGGETTO: Richiesta per effettuare volantinaggio.

Il/La sottoscritto/ \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in via \_\_\_\_\_  
civ. n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
Telefono n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare la distribuzione di volantini, tramite:

- persone incaricate dal richiedente;
- persone della ditta con sede in via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

nelle seguenti vie cittadine \_\_\_\_\_  
nei giorni \_\_\_\_\_

Il Richiedente

SI ALLEGA ALLA PRESENTE UNA COPIA DEL VOLANTINO

Mitt.: \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Telefono Abit. : \_\_\_\_\_  
Cellulare: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI BELLIZZI SA

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
DI BELLIZZI SA

OGGETTO: Richiesta occupazione suolo pubblico per installazione banchetto/gazebo per propaganda elettorale.

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
per conto \_\_\_\_\_

CHIEDE

di poter installare un banchetto/gazebo per la propaganda elettorale relativa alle elezioni Comunali del giorno 26 maggio 2019 nella giornata \_\_\_\_\_  
nella seguente postazione: (\*)

Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ o in alternativa in caso il suddetto spazio sia già occupato in via \_\_\_\_\_

Il Richiedente

GIUNTA

CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: **TEN. COL. G. DELLI BOVI**

PROP. N. **382** DATA: **05.04.2019**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE PER EFFETTUARE LA PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.

IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 05.04.2019  IL RESPONSABILE Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 05-04-2019



COMUNE DI BELLIZZI  
Provincia di Salerno  
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650  
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 47 del cinque aprile duemiladiciannove

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico, sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 08/04/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 23/04/2019.

Dalla Residenza Municipale, addì 08/04/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale, addì 08/04/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI